

**ATTO NORMATIVO DIOCESANO**  
**AZIONE CATTOLICA ITALIANA**  
**ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO**

SOMMARIO

Premessa.....

*Titolo I*

L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELL' ARCIDIOCESI DI FERRARA -COMACCHIO

Art. 1 – Atto normativo diocesano .....

Art. 2 – L'Associazione diocesana .....

*Titolo II*

ADESIONE ALL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA E PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA NELL' ARCIDIOCESI DI FERRARA -COMACCHIO

*Capo I - VITA ASSOCIATIVA*

Art. 3 – Adesione e partecipazione .....

Art. 4 – Situazioni particolari .....

Art. 5 – Diritti e doveri di partecipazione.....

*Capo II - GLI ASSISTENTI*

Art. 6 – Nomine e compiti.....

*Titolo III*

ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA DELL' ARCIDIOCESI DI FERRARA -COMACCHIO

Art. 7 – Articolazioni diocesane.....

*Capo I - ARTICOLAZIONI TERRITORIALI*

Art. 8 – Associazione parrocchiale: definizione e costituzione .....

Art. 9 – Gruppo parrocchiale: definizione, costituzione e sviluppo.....

Art.10 – Scioglimento dell'Associazione parrocchiale .....

Art.11 – Associazione interparrocchiale: definizione e costituzione .....

Art.12 – Coordinamenti interparrocchiali .....

Art.13 – Scioglimento dell'Associazione interparrocchiale .....

*Capo II - COLLEGAMENTO TERRITORIALE INTERMEDIO*

Art.14 – Coordinamento vicariale .....

*Titolo IV*

ORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DELL'ARCIDIOCESI DI FERRARA -COMACCHIO

*Capo I - ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE*

Art.15 – Struttura ed organi .....

*SEZIONE UNO – L'ASSEMBLEA PARROCCHIALE*

Art.16 – Assemblea parrocchiale .....

Art.17 – Presidenza dell'Assemblea .....

Art.18 – Compiti della Presidenza dell'Assemblea .....

Art.19 – Commissione elettorale .....

Art.20 – Liste elettorali .....

*SEZIONE DUE – CONSIGLIO PARROCCHIALE*

Art.21 – Elezione .....

Art.22 – Composizione .....

Art.23 – Funzioni .....

*SEZIONE TRE – PRESIDENTE PARROCCHIALE*

Art.24 – Elezione e funzioni .....

Art.25 – Delegati all'Assemblea diocesana .....

*Capo II - L' ASSOCIAZIONE INTERPARROCCHIALE*

Art.26 – Struttura e funzioni .....

*Titolo V*

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA DELL'ARCIDIOCESI DI FERRARA -COMACCHIO

Art.27 – Caratteristica dell'Associazione diocesana. ....

*Capo I – STRUTTURA ED ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA*

*SEZIONE UNO – ASSEMBLEA DIOCESANA*

Art.28 – Compiti .....

Art.29 – Composizione .....

Art.30 – Delegati all'Assemblea diocesana .....

Art.31 – Presidenza dell'Assemblea diocesana .....

Art.32 – Commissione elettorale .....

Art.33 – Liste elettorali .....

Art.34 – Composizione delle liste elettorali .....

Art.35 – Schede elettorali .....

*SEZIONE DUE – CONSIGLIO DIOCESANO*

Art.36 – Membri eletti .....

Art.37 – Composizione .....

Art.38 – Prima riunione .....

Art.39 – Riunioni del Consiglio diocesano .....

*SEZIONE TRE – PRESIDENZA DIOCESANA*

Art.40 – Composizione .....

*Capo II – COORDINAMENTO VICARIALE*

Art.41 – Coordinamento zonale .....

*Titolo VI*

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art.42 – Contributi associativi .....

Art.43 – Risorse e patrimonio .....

Art.44 – Gestione amministrativa .....

*Titolo VII*

DISPOSIZIONI GENERALI, NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.45 – Votazione .....

Art.46 – Verbale .....

Art.47 – Eleggibilità dei candidati ed esercizio del diritto di voto .....

Art.48 – Vertenze .....

Art.49 – Decadenza dal Consiglio diocesano e parrocchiale .....

Art.50 – Modifica dell'Atto normativo .....

Art.51 – Entrata in vigore dell'Atto normativo diocesano .....

PREMESSA

L'Azione Cattolica di Ferrara-Comacchio ha scelto di vivere profondamente radicata nella chiesa locale, tra la gente, consapevole di rappresentare una singolare forma di "ministerialità laicale" e, per questo, sente su di sé la responsabilità di contribuire a rifare "il tessuto cristiano della società che vive in questo territorio".

Nell'adempiere a questo compito l'AC di Ferrara-Comacchio si rifà alle caratteristiche che le sono proprie ed alle scelte fondamentali maturate nel percorso associativo di questi anni scandito dalle Assemblee diocesane :

- a) l'ispirazione spirituale e religiosa, riaffermando il primato della vita spirituale come anima di ogni apostolato;
- b) l'attenzione formativa che ha come obiettivo la formazione delle coscienze, l'educazione ad un modo d'essere, la generazione di Cristo nel cuore delle persone e la loro crescita in Cristo. La formazione cioè come "conformazione a Cristo";
- c) la fedeltà profetica alla storia, per continuare a stare - con amore - tra le trame del suo tessuto impregnato di tante contraddizioni, di speranze, di attese, ma anche malato di tante ingiustizie sociali, sopraffazioni, indifferenza, emarginazione, guerra, violenza ... e spargere la semente del Vangelo, denunciare le strutture di peccato, promuovere il bene attraverso l'esercizio della carità e una cultura della pace e della vita;
- d) l'attenzione alla dimensione socio-politica per aiutare i propri aderenti a "pensare e ad agire politicamente attenti alle istanze ed alle vicende della città dell'uomo", pronti a dare il proprio contributo "alla luce dell'ispirazione cristiana";
- e) la testimonianza della carità per non separare la propria radice spirituale dalla missionarietà, l'essere dal fare, accentuando l'attenzione alla carità nei percorsi catechetici, promuovendo una maggiore sensibilità missionaria tra gli aderenti, promuovendo la creatività e la progettualità al servizio della carità, sollecitando l'assunzione di impegni missionari verso i giovani, i poveri, gli ultimi, le giovani coppie, le persone e le famiglie in difficoltà;

- f) la lettura sapienziale della realtà, approfondendo tematiche quali il rapporto tra fede e vita, chiesa e mondo, la bioetica, la difesa della vita, le nuove povertà, gli ambiti socio-politici favorendo l'acquisizione da parte dei propri aderenti di strumenti per un più consapevole discernimento etico;
- g) la sollecitudine pastorale e la dedizione alla chiesa locale che si esprimono attraverso la stretta comunione con il proprio Vescovo; rapporti di collaborazione con i pastori improntati ad uno spirito di corresponsabilità (intesa come contributo al discernimento ed alla programmazione delle attività pastorali) e di servizio e disponibilità (operativa, feriale, affidabile) nei confronti delle comunità parrocchiali; educazione al senso della diocesanità, valorizzazione del "convenire" come contenuto formativo che abitua al dialogo ed al confronto fraterno anche con le altre aggregazioni ecclesiali negli organismi partecipativi diocesani e parrocchiali;
- h) la promozione della partecipazione e della progettualità sia nella Chiesa, adoperandosi a "liberare le energie del laicato" sia nella comunità civile sentendosi impegnata ad una duplice consegna: contribuire a rinsaldare la democrazia come modello di sviluppo istituzionale e affermare il valore della solidarietà come modello di sviluppo economico e sociale;
- i) l'attenzione alla dimensione associativa non tanto come ricerca dell'efficienza, ma piuttosto come invito ai propri aderenti a scelte consapevoli, mature e di corresponsabilità per offrire un servizio adeguato alla comunità diocesana. Questa attenzione si esprime in uno stile associativo che cura:
- il senso di appartenenza all'associazione;
  - il dialogo e la correzione fraterna come stile di vita associativa;
  - l'impegno ad una "corresponsabilità diffusa", tale per cui tutti giungano a sentirsi responsabili dell'Associazione, al di là degli incarichi assunti;
  - la ricerca della concretezza, intesa come capacità di tradurre i vari progetti in iniziative concrete e gesti quotidiani;
  - la ricerca di uno stretto collegamento tra centro diocesano ed Associazioni territoriali;
  - l'impegno a realizzare un'autentica centralità degli organi democratici dell'associazione (consiglio diocesano e consigli parrocchiali), per regolare la vita associativa (programmazione e verifica del cammino annuale e delle sue tappe, studio di problemi, analisi delle emergenze e delle proposte da sottoporre all'attenzione di tutta la comunità ecclesiale);
- l) la centralità della "scelta religiosa" che traduce in modo essenziale lo stile proprio dell'AC per la "nuova evangelizzazione".. Uno stile fatto di attitudine al dialogo costruttivo, al rispettoso confronto, all'ascolto paziente ed al discernimento critico, al pensare ecclesiale con spirito missionario.

## TITOLO I - L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELL' ARCIDIOCESI DI FERRARA -COMACCHIO

Art 1. Atto normativo diocesano.. – 1. Il presente Atto Normativo Diocesano (AND) disciplina la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'Azione Cattolica Italiana (AC) nell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio.

2. In particolare l'AND definisce:

- a) la composizione, le modalità di formazione, la specificità ed il funzionamento degli organi associativi;
- b) le condizioni e le modalità per la costituzione delle associazioni, dei gruppi e dei Movimenti in cui l'Associazione diocesana si articola, definendo altresì le loro strutture organizzative essenziali e le loro regole di funzionamento e di collegamento.

3. Attraverso le indicazioni contenute nel presente AND, l'AC di Ferrara - Comacchio vuole radicarsi in maniera sempre più viva nella Chiesa locale e nel territorio per valorizzarne, nel tempo presente, l'esperienza di fede ed il patrimonio di storia civile e contribuire, in tal modo, ad arricchire entrambe nel futuro.

Art. 2.. L'associazione diocesana. – 1. L'Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio è un'associazione di

laici, parte dell'unica Associazione nazionale, e, come tale, essa è retta dallo Statuto, dal Regolamento nazionale di attuazione e dal presente Atto Normativo.

2. Essa ha come scopo quello di contribuire alla realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa mediante la presenza missionaria nel tempo e nei luoghi propri della comunità ecclesiale diocesana. In particolare essa offre alla Chiesa locale in cui è inserita, il proprio specifico contributo per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione della comunità ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo, nella concretezza della situazione storica in stretta comunione con i pastori.

3. L'Associazione diocesana riunisce tutti i laici che nella diocesi aderiscono liberamente all'Azione Cattolica Italiana, come disposto dall'art.20, comma 1 dello Statuto

4. L'Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio s'articola in Associazioni territoriali, di norma riferite alle comunità parrocchiali e in Movimenti dell'Azione Cattolica Italiana, formalmente costituiti nella diocesi.

5. L'Associazione diocesana può dare vita, nel suo ambito, anche a Gruppi, costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti. Più Gruppi, operanti nella diocesi per i medesimi fini in un medesimo ambito, possono essere collegati e costituire un Movimento diocesano dell'Azione Cattolica Italiana, secondo le disposizioni statutarie (art. 20).

6. Il Presidente Diocesano in carica ha la rappresentanza legale dell'Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio.

7. L'Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio ha la propria sede a Ferrara, in Via Montebello n. 8.

## TITOLO II – ADESIONE ALL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA E PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA NELL'ARCIDIOCESI DI FERRARA -COMACCHIO

### CAPO I – VITA ASSOCIATIVA

Art. 3.. Adesione e partecipazione. – 1. Aderisce all'AC, chi ne accetta le finalità descritte nello Statuto e si impegna a realizzarne l'esperienza tipica nella propria comunità ecclesiale, sulla base delle norme statutarie fondamentali, dell'ordinamento associativo e del progetto formativo.

2. Il laico di AC - che con la propria adesione contribuisce a far esistere l'Associazione - è corresponsabile della vita e delle attività dell'AC ai vari livelli, a cominciare da quello di base. Esercita questa sua responsabilità intervenendo nei luoghi e nei momenti in cui si costruisce la vita associativa, contribuendo direttamente a determinarne le scelte e i responsabili (Statuto, art. 15, 17 e 19)..

3. L'adesione è il modo con cui si esprime la personale appartenenza all'Associazione. Essa, infatti, è atto personale, normalmente maturato ed espresso in gruppo.

4. L'adesione è richiesta dall'interessato (adulto, giovane, ragazzo) di norma tramite il gruppo a cui partecipa ed è presentata al consiglio parrocchiale (o al consiglio dell'associazione interparrocchiale, ove essa sia stata costituita), che, a sua volta, la inoltra al Consiglio diocesano che ha il compito di esaminarla ed accoglierla nonché di valutare eventuali eccezioni, fermo restando quanto stabilito all'art 4, comma 11 del presente AND (Regolamento nazionale, art.2).

5. Le Associazioni territoriali si articolano in gruppi di età, di condizioni di vita o di ambiente.

6. L'adesione, una volta avvenuta, deve essere confermata ogni anno (Regolamento nazionale art 1, comma 4; art. 2 comma 3).

7. La mancata conferma annuale, entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione, comporta gli stessi effetti del ritiro dell'adesione (Regolamento nazionale art 4, comma 2).

8. L'adesione e la partecipazione all'AC sono attestate da un segno approvato dal Consiglio nazionale, anche al fine di una identificazione per le assemblee, per le votazioni e per le elezioni dell'Associazione. Tale segno può meglio specificarsi in considerazione dell'età e delle situazioni ambientali degli aderenti.

9. L'atto di adesione all'AC è registrato nell'elenco dei soci dell'Associazione parrocchiale o interparrocchiale o in uno dei suoi gruppi di ambiente. Gli elenchi sono comunicati al Consiglio dell'Associazione diocesana e da questa inoltrati a quella nazionale.

10. La partecipazione del socio ad un gruppo di Movimento di AC viene specificata all'atto dell'adesione. Contestualmente vengono indicate anche le eventuali responsabilità che l'interessato ricopre.

11. Le modalità dell'adesione sono, per ogni anno, approvate dal Consiglio nazionale dell'Associazione.

12. L'adesione all'AC comporta il dovere di corrispondere personalmente la quota associativa prevista al fine di partecipare anche in tal modo alla vita dell'Associazione ai vari livelli.

13. La partecipazione all'AC comporta inoltre la possibilità di corrispondere, anche tramite l'autotassazione, alle spese che l'Associazione ai vari livelli ordinariamente sostiene per le proprie attività.

14. I termini per il trasferimento delle quote al Centro Nazionale sono stabilite annualmente dal Consiglio nazionale.

15. Con l'atto dell'adesione all'AC ogni socio si abbona alla stampa associativa nazionale. A tali pubblicazioni egli può collaborare con contributi di riflessione, di esperienze e di critica a livello personale e di gruppo. La promozione della stampa associativa può avvenire anche attraverso un elenco nominativo inviato direttamente al centro nazionale per la spedizione di abbonamenti prova. L'associazione territoriale ne favorisce la diffusione anche tra coloro che, pur non aderenti, intendono essere informati sulla vita dell'Associazione.

16. Nella vita associativa, ottobre è il mese dell'impegno; l'ultima domenica di ottobre è la domenica dell'impegno.. Ciò viene indicato allo scopo di favorire l'avvio del nuovo anno associativo. Durante tale periodo l'Associazione cura con sollecitudine la proposta dell'AC alla propria comunità ecclesiale. L'8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione, è la "festa dell'Adesione", in occasione della quale l'Associazione presenta alla comunità parrocchiale la propria disponibilità al servizio.

Art. 4. Situazioni particolari. – 1. Nel caso in cui il richiedente intenda iscriversi all'AC in una parrocchia ove l'Associazione non sia presente l'adesione potrà essere formalizzata presso un'altra Associazione preferibilmente limitrofa.

2. Nel caso di più richiedenti, ma in numero insufficiente per costituire una nuova Associazione parrocchiale, è contemplata la possibilità di costituirsi – presso la parrocchia di appartenenza – come "gruppo parrocchiale di Azione Cattolica" (AND, art. 9, comma 1).

3. In tal caso l'adesione all'AC potrà essere espressa – sempre individualmente – nell'ambito di questo gruppo e inoltrata direttamente al Consiglio diocesano che provvederà ad esaminarla e ad accoglierla, formalizzandola con un "segno specifico" e con il mandato di un "periodo d'esperienza associativa" della durata minima di un anno al termine del quale il gruppo potrà costituire – qualora siano soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 9, comma 5, dell'AND – una nuova associazione o, in alternativa, confluire in una associazione parrocchiale limitrofa oppure consorziarsi con altri gruppi del vicariato d'appartenenza, nelle medesime condizioni, per costituire una Associazione interparrocchiale (AND, art.11)..

Art. 5.. Diritti e doveri di partecipazione.. – 1. A seguito dell'accoglimento dell'adesione e sulla base di quanto disposto nell' articolo 4 del presente AND, il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri statutariamente stabiliti per i soci di Azione Cattolica (Regolamento nazionale, art.2, comma 2)..

2. La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto dell'ordinamento associativo, l'assolvimento degli obblighi in esso definiti, l'esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa.

3. La qualifica di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività previste dalla programmazione associativa.

4. Ciascun socio ha diritto alla trasparenza e all'accesso agli atti della vita associativa diocesana.

5. Gli educatori e i responsabili dell'Azione Cattolica dei Ragazzi rappresentano i bambini e i ragazzi aderenti all'AC negli organi dell'Associazione diocesana secondo le modalità stabilite nelle norme statutarie e regolamentari e nel presente Atto normativo, purché essi stessi siano aderenti all'Associazione diocesana.

6. I bambini e i ragazzi, resi ordinariamente presenti dai loro educatori e responsabili ai momenti in cui si esprime la vita democratica dell'Associazione, sono accompagnati in percorsi di partecipazione alla vita associativa e aiutati

progressivamente, eventualmente anche attraverso propri organismi rappresentativi, a crescere nella dimensione della corresponsabilità e dell'impegno.

## CAPO II – GLI ASSISTENTI

Art. 6.. Nomine e compiti – 1. L'Assistente diocesano e i sacerdoti che collaborano collegialmente con lui secondo quanto previsto dall' art. 10, comma 4, dello Statuto, sono nominati dall'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio.

2. A livello diocesano l'Assistente diocesano e i sacerdoti che lo coadiuvano, nominati dall'Autorità ecclesiastica competente, costituiscono il Collegio degli Assistenti.

3. L'Assistente diocesano e i sacerdoti collaboratori per esercitare il servizio ministeriale loro affidato partecipano ad ogni aspetto della vita dell'Associazione e delle sue attività, prendono parte - pur non avendo diritto di voto - alle sedute degli organi deliberativi dell'Associazione (Assemblee, Consiglio e Presidenza) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.

## TITOLO III – ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA DELL'ARCIDIOCESI DI FERRARA - COMACCHIO

Art. 7. Articolazioni diocesane.. – 1. L'Associazione diocesana si articola in Associazioni territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale, secondo quanto disposto dall'art. 20, comma 4 dello Statuto.

2. Al fine di rispondere a specifiche esigenze del contesto pastorale diocesano e di consentire un efficace sviluppo associativo, è possibile istituire forme di collegamento territoriale intermedio tra le Associazioni territoriali (anche a livello di unità pastorali o di vicariati) e quelle diocesane (Statuto, art. 23 comma 3).

3. La costituzione di queste articolazioni dell'Associazione diocesana è subordinata al parere favorevole del Consiglio diocesano.

## CAPO I – ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

Art. 8. Associazione parrocchiale: definizione e costituzione – 1. L'Associazione parrocchiale dell'AC è formata da tutti i laici della parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana ed è il luogo ordinario di vita ed esperienza associativa. Essa ha una sede ed esprime una propria attività formativa ed apostolica d'intesa con i responsabili e gli organismi della pastorale.

2. Nell'Associazione parrocchiale il Gruppo è di norma il primo nucleo di aggregazione, la prima esperienza associativa sul piano organizzativo, formativo e missionario.

3. La costituzione di una Associazione parrocchiale (salvo situazioni particolari che saranno complessivamente valutate dal Consiglio diocesano, al quale spetta una decisione finale al riguardo) prevede la presenza di un numero minimo di aderenti pari a 10 unità.

Art. 9. Gruppo parrocchiale: definizione, costituzione e sviluppo.. – 1. Nel caso in cui la condizione di cui al precedente comma 3 dell'art. 8 non dovesse sussistere è prevista la costituzione di un "gruppo parrocchiale dell'Azione Cattolica"al quale viene proposto un periodo d' "esperienza associativa" (solo un anno), durante il quale dovrà essere presentata e fatta conoscere la vita associativa in tutti i suoi aspetti (il programma formativo, le tappe del cammino

annuale, le attività dei settori, ecc.).

2. Durante il periodo d'esperienza associativa viene richiesta - all'interno del gruppo parrocchiale - l'indicazione di una persona in grado di svolgere i compiti di referente che terrà i collegamenti con il Consiglio diocesano.

3. Al gruppo parrocchiale viene richiesta la partecipazione alle attività a carattere diocesano e, per quanto possibile, la condivisione del cammino di fede annuale proposto dall'Associazione.

4. Il Consiglio diocesano avrà cura di identificare un incaricato col compito di favorire la crescita e la buona riuscita dell'esperienza.

5. Al termine del periodo d'esperienza il gruppo parrocchiale (qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 8 e in base anche alle indicazioni dell'incaricato del Consiglio diocesano) potrà costituirsi in Associazione parrocchiale o - in alternativa - riferirsi ad Associazioni limitrofe già costituite, salvo casi particolari di proroga del periodo d'esperienza valutati dal Consiglio diocesano..

**Art. 10. Scioglimento dell'Associazione parrocchiale.** - 1. Una volta costituita, l'associazione parrocchiale mantiene le proprie prerogative sino alla scadenza del triennio associativo, qualunque sia il numero degli aderenti.

2. Qualora, al termine del triennio, un'associazione parrocchiale non possieda più i requisiti per riproporsi in tale forma i suoi aderenti possono rinnovare la propria adesione come "gruppo parrocchiale dell'Azione Cattolica" (secondo quanto previsto dall'art 9 del presente AND) o aggregarsi ad associazioni limitrofe.

**Art. 11. Associazione interparrocchiale: definizione e costituzione** - 1. Qualora siano presenti particolari condizioni è prevista la possibilità di costituire Associazioni interparrocchiali (Statuto, art. 23, comma 3, AND, art. 4, comma 3) previo parere favorevole del Consiglio diocesano

2. Poiché l'Associazione diocesana si articola in Associazioni territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale, la costituzione di una associazione interparrocchiale è contemplata solo nei casi in cui non sussistano le condizioni per l'istituzione - in quel particolare territorio geografico - di associazioni parrocchiali.

3. E' contemplata altresì la possibilità di unificazione di due o più associazioni parrocchiali a formare una nuova associazione nel caso in cui la geografia pastorale di quel particolare territorio abbia previsto l'istituzione di "unità pastorali". In tale evenienza l'istituzione della nuova associazione interparrocchiale è subordinata al parere favorevole del Consiglio diocesano che attraverso un proprio referente delegato provvederà alla indicazione di una assemblea associativa interparrocchiale nell'ambito della quale saranno eletti i responsabili ed i rappresentanti della nuova associazione interparrocchiale.

4. L'Associazione interparrocchiale ha una sede - di norma corrispondente alla parrocchia col maggior numero di laici iscritti all'AC - e, al momento della costituzione degli organismi associativi, propone una sua denominazione che sarà ratificata dal Consiglio diocesano.

5. Per la costituzione di un'Associazione interparrocchiale deve essere garantito un numero complessivo di aderenti non inferiore a 10 unità.

6. La richiesta di costituzione di una associazione interparrocchiale deve essere inoltrata dai referenti dei gruppi parrocchiali interessati o - nel caso previsto dal suddetto comma 3 - dai presidenti parrocchiali e congiuntamente valutata dal Consiglio diocesano che considerate le circostanze e l'opportunità di tale opzione esprimerà il proprio parere vincolante, avendo facoltà di suggerire eventuali proposte integrative o correttive.

7. Per la costituzione di una associazione interparrocchiale è prevista l'indicazione di un'assemblea elettiva interparrocchiale straordinaria presieduta da un referente delegato del Consiglio diocesano che ha il compito di indire tale assemblea - all'inizio dell'anno associativo - dopo avere concordato sede e data con i referenti dei singoli gruppi parrocchiali che intendono dar vita all'associazione interparrocchiale.

8. Per quanto si riferisce alle modalità di svolgimento dell'assemblea straordinaria interparrocchiale valgono le medesime regole previste per le assemblee parrocchiali.

9. Una volta costituita, alla neo associazione interparrocchiale possono iscriversi nuovi aderenti, facendo riferimento agli organismi associativi che la compongono.



Art. 12. Coordinamenti interparrocchiali. – 1. In ordine alla realizzazione di progetti associativi o pastorali di particolare rilevanza locale è comunque prevista la possibilità che due o più associazioni parrocchiali si coordinino tra loro senza tuttavia dar vita ad una associazione interparrocchiale. Questa particolare modalità di vita associativa non ha organismi rappresentativi propri restando in carica gli organismi associativi rappresentativi delle singole parrocchie che lo costituiscono.

Art. 13. Scioglimento dell'Associazione interparrocchiale. – 1. L'Associazione interparrocchiale cessa di esistere (salvo deroghe in casi particolari valutati dal Consiglio diocesano) qualora, al momento del rinnovo triennale degli organismi associativi il numero degli aderenti sia inferiore a 10. In tal caso gli associati potranno riferirsi ed iscriversi ad associazioni limitrofe già presenti nel territorio..

2. Nel caso in cui – all'inizio del triennio associativo - si presentassero le condizioni per ricostituire in quel territorio una o più associazioni parrocchiali (AND, art. 8), i laici delle varie parrocchie che compongono l'associazione interparrocchiale, possono decidere di sciogliere l'associazione interparrocchiale avendo cura però di provvedere ad aggregare gli aderenti rimasti privi di un riferimento associativo, alle associazioni parrocchiali limitrofe già presenti, secondo le preferenze da questi espresse.

3. Lo scioglimento dell'associazione interparrocchiale viene deciso nell'ambito dell'assemblea interparrocchiale all'uopo convocata e presieduta congiuntamente dal presidente interparrocchiale e da un membro del Consiglio diocesano.

## CAPO II- COLLEGAMENTO TERRITORIALE INTERMEDIO

Art. 14. Coordinamento vicariale. – 1. Il coordinamento vicariale di AC è composto da tutti i presidenti delle associazioni parrocchiali e interparrocchiali del vicariato.

2. Si riunisce all'inizio del triennio associativo (in tal caso è convocato dalla Presidenza diocesana) ed è convocato – almeno una volta all'anno – e presieduto dai referenti vicariali.

3. Ha il compito di armonizzare la programmazione associativa diocesana e delle singole associazioni all'interno del vicariato valutando le particolari esigenze e priorità pastorali del vicariato stesso. Tiene i collegamenti con il Consiglio diocesano ed il Consiglio presbiterale del vicariato.

## TITOLO IV – ORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DELL'ARCIDIOCESI DI FERRARA – COMACCHIO

### CAPO I- ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE

Art. 15. Struttura ed organi.. – 1. La struttura organizzativa dell'Associazione parrocchiale deve prevedere :

- la partecipazione di tutti gli aderenti alla vita associativa attraverso un organo assembleare: l'Assemblea parrocchiale;
- la presenza di un Consiglio parrocchiale dell'AC per la programmazione, gestione e verifica, rappresentativo della realtà associativa;
- la presenza di un Presidente, che ne promuove e ne coordina l'attività, curando anche la piena collaborazione con il parroco e la comunità parrocchiale (Statuto art. 23, comma 2)..

2. Gli organi dell'Associazione parrocchiale sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;

- il Presidente..

3. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.

## SEZIONE UNO – L'ASSEMBLEA PARROCCHIALE

Art. 16. Assemblea parrocchiale. – 1. L'Assemblea dell'Associazione parrocchiale è composta da tutti gli aderenti giovani ed adulti. I ragazzi dell'ACR si rendono presenti tramite i loro educatori.

2. L'Assemblea parrocchiale discute, decide e approva le linee fondamentali del programma dell'Associazione parrocchiale in coordinamento con il piano pastorale della parrocchia e con il programma diocesano dell'Associazione.

3. L'Assemblea parrocchiale designa a mezzo elezione:

- il presidente, la cui nomina definitiva spetta al Vescovo su proposta del Consiglio parrocchiale, come disposto dall'art. 19, comma 5 dello Statuto (Regolamento nazionale, art. 10, comma 2);

- i membri del Consiglio parrocchiale..

4. L'Assemblea viene convocata dal Presidente parrocchiale in carica, in via ordinaria almeno una volta all'anno.

5. Se la convocazione prevede l'elezione dei membri del Consiglio parrocchiale è raccomandata la presenza di un membro del Consiglio diocesano non iscritto all'Associazione parrocchiale.

6. Nell'Assemblea possono aver luogo riunioni separate per settore o articolazione.

Art. 17. Presidenza dell'Assemblea. – 1. La funzione di Presidente dell'Assemblea parrocchiale viene esercitata dal Presidente parrocchiale in carica..

2. Nel caso si tratti della prima assemblea parrocchiale di una nuova associazione in fase di costituzione la funzione di presidente dell'assemblea viene esercitata congiuntamente da un membro delegato del consiglio diocesano (che provvederà a concordare con i soci tempi e modi di svolgimento dell'assemblea) e da un socio nominato dagli iscritti di quella parrocchia.

Art. 18. Compiti della Presidenza dell'Assemblea. –1. I compiti della Presidenza dell'Assemblea sono:

- accertare, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei membri dell'Assemblea parrocchiale perché questa possa validamente iniziare i suoi adempimenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero dei presenti;
- aprire, chiudere e regolare i lavori dell'Assemblea;
- proclamare le deliberazioni approvate;
- proporre all'Assemblea - in occasione del rinnovo del consiglio parrocchiale - la costituzione della commissione elettorale.

Art. 19. Commissione elettorale. – 1. La commissione elettorale è composta da 3 membri. Essa elegge al suo interno un presidente ed un segretario, prende le sue decisioni a maggioranza e tali decisioni sono inappellabili..

2. I suoi compiti sono:

- compilare le liste dei candidati ed affiggerle nel luogo ove si svolgono le elezioni;
- regolare lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali;
- approntare le schede per le operazioni di votazione;
- decidere su tutti i reclami presentati dai membri dell'Assemblea in merito alle operazioni elettorali;
- tenere il verbale dei risultati di tutte le votazioni;
- proclamare i nomi degli eletti e darne comunicazione alla segreteria diocesana.

Art. 20. Liste elettorali. – 1. Per l'elezione dei membri del Consiglio parrocchiale la commissione elettorale verifica la eleggibilità dei candidati e procede alla compilazione di tre liste :

- una per i candidati del settore adulti
- una per i candidati del settore giovani
- una per i candidati rappresentanti dell'ACR
- le liste comprendono tutti i soci adulti e giovani dell'Associazione purchè maggiorenni;
- per i criteri di eleggibilità dei candidati valgono le indicazioni di cui all'art. 47 del presente atto normativo.

## SEZIONE DUE – CONSIGLIO PARROCCHIALE

Art. 21. Elezione.. – 1. All'elezione del Consiglio parrocchiale partecipano tutti gli aderenti dell'Associazione parrocchiale, ad eccezione dei ragazzi dell'ACR rappresentati dai loro educatori.

2. Ad ogni elettore vengono consegnate le schede relative a ciascun settore (giovani e adulti) nonché quella relativa all'elezione del rappresentante ACR.

3. Ogni elettore ha diritto di esprimere con voto diretto, non delegabile, in ciascuna delle schede a lui consegnate, fino ad un massimo di due preferenze.

Art. 22. Composizione. – 1. Il Consiglio parrocchiale è composto dal Presidente parrocchiale e dai seguenti membri eletti dall'Assemblea parrocchiale:

- 1 o 2 responsabili del settore Adulti;
- 1 o 2 responsabili del settore Giovani;
- 1 o 2 responsabili per dell' ACR..

2. Il numero dei responsabili è stabilito dall'Assemblea Parrocchiale.

3. In aggiunta ai consiglieri eletti, il Presidente parrocchiale può proporre al Consiglio la cooptazione di uno o più aderenti, con l'incarico di occuparsi di eventuali ambiti o situazioni che richiedano particolare cura ed attenzione da parte dell'Associazione parrocchiale.

4. Qualora si rendesse necessario sottoporre una decisione a votazione, il diritto di voto non potrà essere esercitato dai membri cooptati del Consiglio (Statuto, art. 19, comma 6).

5. Il parroco/assistente partecipa alle riunioni del Consiglio parrocchiale senza diritto di voto.

6. Qualora l'elezione dei responsabili di settore (anche per assenza di candidature) debba essere rinviata, questi incarichi verranno ricoperti, in forma temporanea e per la gestione ordinaria dell'Associazione, dai responsabili di settore uscenti.

7. Nei casi in cui non fosse possibile assegnare l'incarico temporaneo, il Presidente parrocchiale convoca un'assemblea che provvede ad eleggere un sostituto.

8. Il Consiglio si riunisce, di norma, una volta al mese.

9. In via straordinaria, è possibile estendere la partecipazione alle riunioni del Consiglio anche a persone che non sono membri di tale organo.

Art. 23. Funzioni. – 1. Il Consiglio parrocchiale ha la responsabilità ordinaria della vita e dell'attività dell'Associazione, di fronte all'Assemblea, e nei riguardi della comunità cristiana e del parroco.

2. In particolare, rientrano tra le sue funzioni:

- l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea;
- lo studio e la cura, soprattutto sul piano unitario, delle iniziative a carattere spirituale, formativo, missionario, culturale e di identità associativa;
- la promozione ed il coordinamento dell'attività dei gruppi;
- la cura del passaggio degli aderenti da un'articolazione all'altra;

- l'impegno, ove possibile, a completare l'Associazione allorché qualche articolazione sia assente;
- l'individuazione ed il sostegno degli educatori dell'ACR e degli animatori dei gruppi su proposta dei rispettivi settori;
- la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione;
- la determinazione di integrazioni delle quote associative stabilite annualmente dal Consiglio nazionale e diocesano;
- l'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario.

### SEZIONE TRE – PRESIDENTE PARROCCHIALE

Art. 24. Elezione e funzioni. – 1. Alla elezione del Presidente parrocchiale partecipano tutti gli aderenti dell'Associazione parrocchiale (ad eccezione dei ragazzi dell'ACR che sono rappresentati dai loro educatori).

2. Ciascun aderente può esprimere una sola preferenza.

3. Il Presidente parrocchiale presiede il Consiglio e l'Assemblea e rappresenta l'Associazione parrocchiale. Convoca e coordina il lavoro del Consiglio, indice le Assemblee, cura la piena collaborazione con il Parroco e con la comunità parrocchiale e tiene i rapporti con la presidenza diocesana (Statuto, art. 23, comma 2).

4. Il Presidente eletto dall'Assemblea parrocchiale è nominato dal Vescovo su proposta del Consiglio parrocchiale. L'indicazione del nominativo del presidente parrocchiale (sentito il parere del Parroco assistente) viene presentata al Vescovo tramite la presidenza diocesana, fermo restando le disposizioni statutarie (art. 19 comma 5).

5. Qualora il Presidente parrocchiale decida di dimettersi dall'incarico, deve darne comunicazione in forma scritta al Vescovo e, per conoscenza, alla Presidenza diocesana. Il Consiglio parrocchiale convoca in tal caso l'Assemblea per l'elezione di un nuovo presidente secondo quanto stabilito all'art. 14, comma 1, del presente Atto normativo.

Art. 25. Delegati all'assemblea diocesana. –1. Sono delegati all'Assemblea diocesana il Presidente ed i membri eletti del Consiglio parrocchiale.

### CAPO II- L'ASSOCIAZIONE INTERPARROCCHIALE

Art. 26. Struttura e funzioni.. – 1. Per quanto attiene alle strutture, alle modalità di funzionamento ed alle funzioni elettive degli organismi delle associazioni interparrocchiali vale quanto stabilito per le associazioni parrocchiali.

2. La struttura organizzativa dell'Associazione interparrocchiale prevede le stesse modalità partecipative alla vita associativa ed i medesimi organi dell'Associazione parrocchiale (Assemblea, Consiglio, Presidente) e deve garantire, per quanto possibile, una equa rappresentanza negli organismi associativi delle singole parrocchie che la compongono.

3. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.

### TITOLO V – ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA DELL'ARCIDIOCESI DI FERRARA - COMACCHIO

Art. 27. Caratteristiche dell'Associazione diocesana – 1. L'Associazione diocesana che primariamente esprime, per il suo rapporto con il Vescovo nella Chiesa locale, l'ecclesialità e la pastoralità dell'Associazione, è costituita da quanti,

nella stessa Chiesa di Ferrara-Comacchio, aderiscono all'AC, vivendone l'esperienza in una delle sue Associazioni parrocchiali o interparrocchiali o in uno dei suoi gruppi di Movimento.

2. La partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione assume un particolare valore ed una significativa rilevanza a livello diocesano.

## CAPO I- STRUTTURA ED ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

### SEZIONE UNO – ASSEMBLEA DIOCESANA

Art. 28. Compiti – 1. L'Assemblea diocesana – che esprime l'Associazione diocesana in ciascuna delle sue componenti – è convocata, in via ordinaria, una volta all'anno.

2. Decide e verifica le linee portanti del programma dell'Associazione diocesana, proposte dal Consiglio diocesano, in attuazione del piano pastorale della diocesi e nel quadro delle proposte programmatiche dell'Assemblea nazionale.

3. Durante l'Assemblea possono aver luogo riunioni separate per articolazione e per zona pastorale.

Art. 29. Composizione. – 1. L'Assemblea diocesana è formata da tutti gli aderenti all'Associazione diocesana e vi partecipano con diritto di voto:

- i delegati rappresentanti delle Associazioni parrocchiali e interparrocchiali;
- i delegati rappresentanti dei Movimenti Studenti e Lavoratori in numero variabile compreso da tre a nove, come attestano le loro disposizioni normative recepite ed approvate dal Consiglio nazionale;
- i Presidenti di MEIC, MIEAC, FUCI;
- i membri in carica del Consiglio diocesano.

Art. 30. Delegati all'Assemblea diocesana. – 1. I nomi dei delegati all'Assemblea diocesana sono comunicati dalle Associazioni parrocchiali alla Segreteria diocesana nei termini fissati dalla Presidenza diocesana, mediante la compilazione di appositi moduli da cui risulti chiaramente indicato, accanto al nome di ogni delegato, l'incarico nell'Associazione parrocchiale e settore cui appartiene.

I delegati delle Associazioni parrocchiali di cui non siano stati trasmessi i nominativi entro il termine prestabilito possono essere ammessi al voto solo su giudizio inappellabile della Presidenza diocesana.

2. Nel caso che l'Assemblea parrocchiale non abbia avuto luogo, ha diritto di voto il solo Presidente parrocchiale uscente.

3. Spetta alla Presidenza diocesana:

- verificare il numero dei delegati per ogni Associazione parrocchiale;
- approntare i moduli per l'indicazione dei delegati;
- esaminare i moduli provenienti dalle Associazioni parrocchiali e comprovarne la validità;
- accertare che i delegati siano aderenti all'AC..

Art. 31. Presidenza dell'Assemblea diocesana. – 1. Il Presidente assume la presidenza dell'Assemblea, oppure delega questo incarico ad un membro dell'Associazione.

2. Compito della presidenza dell'assemblea è di:

- accertare la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà dei membri dell'Assemblea diocesana perché questa possa validamente iniziare i suoi lavori; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero dei presenti;
- aprire, chiudere e regolare i lavori dell'Assemblea;
- proporre i tempi per la presentazione delle candidature;
- proclamare le deliberazioni approvate;
- proporre all'Assemblea l'elezione della Commissione elettorale;

-proporre all'Assemblea le modalità di elezione dei delegati all'Assemblea nazionale o, in alternativa, la delega al Consiglio diocesano di tale incombenza.

Art. 32. Commissione elettorale. – 1. La Commissione elettorale è composta di 3 membri nominati dalla presidenza diocesana uscente.

2. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente e un Segretario. Essa prende le sue decisioni a maggioranza. Tali decisioni sono inappellabili.

3. Compito della Commissione elettorale è di:

- a) compilare un elenco generale ufficiale degli aventi diritto al voto;
- b) decidere sugli eventuali reclami circa l'assegnazione del diritto di voto;
- c) raccogliere le candidature per le elezioni per il Consiglio diocesano e dichiarare la eleggibilità dei candidati;
- d) compilare le liste dei candidati ed affiggerle nell'aula dove è ubicato il seggio elettorale.
- e) regolare lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali;
- f) approntare le schede per le operazioni di votazione;
- g) decidere su tutti i reclami presentati da membri dell'Assemblea in merito allo svolgimento delle operazioni elettorali;
- h) tenere il verbale dei risultati di tutte le votazioni;
- i) proclamare i nomi degli eletti nel Consiglio diocesano dell'ACI.

Art. 33. Liste elettorali. – 1. Per l'elezione dei membri del Consiglio diocesano la Commissione elettorale, raccolte le proposte di candidatura, verifica la eleggibilità dei candidati e procede alla compilazione delle seguenti liste:

- a) una per i candidati del Settore Adulti;
- b) una per i candidati del Settore Giovani;
- c) una per i candidati rappresentanti dell'ACR;
- d) una lista per ogni vicariato, comprendente i nominativi dei delegati parrocchiali, per l'elezione dei rappresentanti vicariali in Consiglio diocesano;

2. Le liste vengono affisse, prima dell'inizio delle votazioni, nell'aula dove è ubicato il seggio elettorale. Accanto a ciascun candidato viene indicata la parrocchia di provenienza e l'eventuale incarico ricoperto in AC ..

Art. 34. Composizione delle liste elettorali. – 1. Ogni eventuale proposta di candidatura, presentata nei limiti di tempo stabiliti dall'Assemblea, deve essere firmata da almeno 10 soci aventi diritto al voto (di età non inferiore ai 14 anni).

2. Per i criteri di eleggibilità dei candidati si seguono le indicazioni previste nel capitolo "disposizioni generali" del presente AND..

Art. 35. Schede elettorali. – 1. In preparazione delle operazioni elettorali vengono allestite dalla Commissione elettorale:

- a) le schede elettorali (un tipo per ogni lista), possibilmente di colore diverso;
- b) le urne per il seggio elettorale;
- c) i registri per lo spoglio delle schede.

2. Il seggio elettorale è aperto nei limiti di tempo stabiliti dalla Presidenza diocesana uscente.

3. Ogni elettore ha diritto di esprimere con voto diretto, non delegabile, in ciascuna delle schede a lui consegnate fino ad un massimo di due preferenze.

4. Con l'eccezione delle liste dei rappresentanti vicariali (che sono votati dai soci appartenenti ai rispettivi vicariati) ogni delegato può votare i candidati di ogni lista (Statuto, art. 19).

5. Alla chiusura delle operazioni di voto avviene lo scrutinio delle schede. Queste devono essere conservate ed allegate ai risultati dello scrutinio. Terminato lo scrutinio delle schede, la Commissione elettorale procede ad effettuare il conteggio complessivo dei risultati delle votazioni.

6. Stabiliti i risultati, viene steso il verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione elettorale.

## SEZIONE DUE – CONSIGLIO DIOCESANO

Art. 36.. Membri eletti. – 1. Risultano eletti nel Consiglio diocesano dell'AC:

- a) due referenti vicariali per ciascun vicariato, scelti tra i delegati rappresentanti delle associazioni territoriali di ogni vicariato;
- b) due candidati per il settore adulti che hanno ricevuto la votazione più alta nella graduatoria;
- c) due candidati per il settore giovani che hanno ricevuto la votazione più alta nella graduatoria;
- d) due candidati rappresentanti dell'ACR che hanno ricevuto la votazione più alta nella graduatoria;
  2. In caso di parità di voto fra due o più candidati risulta eletto il più anziano di età dei medesimi.
  3. Compilato il verbale dei risultati elettorali, il Presidente della Commissione elettorale proclama tali risultati all'Assemblea.

Art. 37. Composizione. – 1. Il Consiglio diocesano è composto:

- a) dai membri eletti dall'Assemblea;
- b) dai membri della Presidenza diocesana che non facciano già parte del Consiglio;
- c) dai segretari dei Movimenti Studenti e Lavoratori;
- d) dai presidenti di MEIC, MIEAC, FUCI.
  2. In aggiunta ai consiglieri eletti, il Presidente diocesano può proporre al Consiglio la cooptazione di uno o più aderenti, con l'incarico di occuparsi di eventuali ambiti o situazioni che richiedano particolare cura ed attenzione da parte dell'Associazione diocesana.

Art. 38. Prima riunione. – 1. All'inizio di ogni mandato, nella prima riunione, il Consiglio diocesano, presieduto dal Presidente dell'Assemblea:

- a) elegge su proposta dei consiglieri eletti in rappresentanza dei settori e dell'ACR, due vice presidenti adulti, due vice presidenti giovani, un responsabile ed un vice responsabile dell'ACR; possono essere rappresentate anche altre candidature purchè sottoscritte da almeno dieci consiglieri;
- b) propone al Vescovo tre persone per la nomina del Presidente, avendo presente anche la situazione dell'AC in diocesi e il servizio pastorale che le è richiesto all'interno della Chiesa locale.
  2. La candidatura all'incarico di Presidente diocesano può essere presentata da qualsiasi consigliere previa sottoscrizione di almeno dieci membri del Consiglio stesso.
  3. Per la proposta di nomina del Presidente diocesano si procede alla designazione contestuale di tre persone.
  4. A tal fine ogni consigliere può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze.
  5. Nelle prime tre votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio aventi diritto al voto; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza dei presenti e votanti.
  6. Ai fini della composizione della terna risultano designate soltanto le tre persone che abbiano riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, il più anziano di età.
  7. La proposta della terna, con il numero dei voti conseguito da ciascun componente, viene comunicata al Vescovo dal segretario uscente.
  8. Nella prima seduta dopo la nomina del Presidente diocesano da parte del Vescovo, il Consiglio diocesano elegge, su proposta dello stesso Presidente, il Segretario, l'Amministratore, il Responsabile del Laboratorio Diocesano della formazione e dell'Ufficio Comunicazione.

Art. 39. Riunioni del Consiglio diocesano. – 1. Il Consiglio diocesano si riunisce di norma una volta al mese. Può riunirsi separatamente per commissione, al fine di studiare problemi specifici e proporre eventualmente all'intero consiglio orientamenti ed iniziative sia di carattere generale, sia d'interesse particolare.

## SEZIONE TRE – PRESIDENZA DIOCESANA

Art. 40. Composizione. – 1. Fanno parte della Presidenza diocesana:

- a) il Presidente Diocesano;
- b) il Segretario;
- c) l'Amministratore;
- d) i Vice Presidenti del Settore Adulti;
- e) i Vice Presidenti del Settore Giovani;
- f) il Responsabile ed il Vice responsabile dell'ACR;
- g) con ruolo consultivo fanno inoltre parte della Presidenza diocesana i segretari eletti col maggior numero di voti dei movimenti studenti e lavoratori (uno per movimento);

Su proposta del Presidente diocesano possono essere cooptati sempre con ruolo consultivo anche altri aderenti all'AC, con competenze su particolari ambiti e situazioni.

## CAPO II – COORDINAMENTO VICARIALE

Art. 41. Coordinamento zonale. – 1. Il Consiglio diocesano articola il proprio lavoro e quello delle Associazioni parrocchiali in Vicariati, così da contribuire al coordinamento e allo sviluppo dell'unica pastorale diocesana.

## TITOLO VI – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 42. Contributi associativi. – 1. I contributi associativi dovuti da ciascun socio sono destinati a finanziare il funzionamento e l'attività ordinaria dell'Associazione diocesana.

2. Per l'attuazione di specifiche iniziative il Consiglio diocesano può stabilire di richiedere alla base associativa, in via straordinaria, il versamento di un contributo volontario finalizzato.

3. Il Consiglio diocesano fissa, all'inizio di ogni anno associativo, la misura, le modalità e i tempi dei contributi associativi che ogni socio è tenuto a versare e, tenuto conto di quanto richiesto dal Centro Nazionale, definendoli distintamente per le Associazioni parrocchiali, per i ragazzi, i giovani e gli adulti.

Art. 43.. Risorse e patrimonio. – 1. L'Associazione diocesana trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:

- dalle quote associative dei soci;
- dai contributi e dalle liberalità dei privati;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da entrate di attività commerciali;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo.

2. L'Associazione promuove la propria attività anche con il ricorso a sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti esterni all'AC, a collaborazioni e al patrocinio di Enti o Istituzioni pubbliche, a prestiti.

3. I beni dell'Associazione mobili, immobili e mobili registrati sono ad essa intestati ed eventualmente elencati in apposito inventario.

4. L'Associazione può, in armonia con le sue finalità statutarie, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, e accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti testamentari.

5. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 44.. Gestione amministrativa. – 1. La responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione diocesana spetta



all'intera presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore eletto secondo le modalità previste dal presente AND.

2. La gestione amministrativa dell'Associazione deve essere svolta secondo i principi di correttezza e trasparenza.

3. L'Amministratore cura la redazione dei bilanci e la tenuta della contabilità associativa, svolge attività di consulenza agli organi associativi nelle materie di sua competenza, partecipa con diritto di voto alle sedute del Consiglio e della Presidenza, riferisce annualmente in Consiglio sull'andamento dell'attività amministrativa.

4. Il Consiglio diocesano approva, ogni anno, il bilancio consuntivo.

Esprime, inoltre, il proprio parere in ordine ai criteri e alle procedure per l'acquisto di beni o servizi, ed ha il potere di regolamentare in materie amministrative e contabili.

5. Il Comitato per gli Affari Economici, costituito da 3 membri aderenti maggiorenni all'AC diocesana e presieduto dall'Amministratore, è nominato dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente, svolge le seguenti funzioni:

- verifica l'efficienza della gestione amministrativa;
- elabora il bilancio consuntivo;
- coordina la gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, in particolare per la previsione di programmi e impegni che comportino oneri rilevanti per l'Associazione;
- esamina questioni economiche ed amministrative ad esso sottoposte dall'Amministratore.

6. Il Comitato per gli Affari Economici è convocato dall'Amministratore almeno una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta l'Amministratore lo ritenga necessario.

## TITOLO VII – DISPOSIZIONI GENERALI, NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45.. **Votazione.** – 1. Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.

Art. 46.. **Verbale.** – 1. Viene redatto verbale delle decisioni degli organismi deliberanti e delle posizioni emerse nei dibattiti che hanno portato alle decisioni stesse. Inoltre si redige verbale delle elezioni. Il verbale viene letto e approvato all'inizio della seduta successiva.

Art. 47.. **Eleggibilità dei candidati ed esercizio del diritto di voto.** – 1. Sono titolari dell'elettorato passivo (eleggibili cioè ai vari livelli) tutti coloro che al momento in cui si svolge l'elezione risultino aderenti all'AC (cioè regolarmente iscritti), abbiano compiuto il 18° anno di età (salvo quanto previsto del documento normativo nazionale del MSA C per quanto riguarda l'eleggibilità dei delegati all'Assemblea diocesana e alle cariche interne del movimento) e abbiano maturato un'esperienza associativa adeguata all'incarico da ricoprire.

2. Il diritto di voto è personale e non è delegabile; esso può essere esercitato solo dopo il compimento del 14° anno di età.

3. Non possono essere eletti all'incarico di Responsabile giovani gli aderenti che abbiano superato il 30° anno di età al momento della elezione.

4. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.

5. Si provvede al conferimento degli incarichi di responsabilità secondo le modalità e i tempi fissati dal Consiglio diocesano, in conformità a quanto stabilito al riguardo dallo Statuto, dal Regolamento nazionale e dal presente Atto normativo diocesano

6. Gli eletti ad incarichi di responsabilità e cioè:

- a) il Presidente,
- b) i Vice Presidenti del Settore Adulti,
- c) i Vice Presidenti del Settore Giovani,
- d) il Responsabile e il Vice Responsabile ACR,  
a livello parrocchiale;
- a) i membri della Presidenza diocesana,
- b) i Segretari dei Movimenti Studenti e Lavoratori,  
a livello diocesano,

possono ricoprire uno stesso incarico, al massimo per due mandati consecutivi. In nessun caso, pertanto, è possibile ammettere deroghe per la candidatura dopo la scadenza dei due mandati consecutivi.

7. Inoltre gli eletti nel Consiglio diocesano e i Presidenti parrocchiali non possono ricoprire contemporaneamente cariche politiche ed amministrative o di partito.

**Art. 48.. Vertenze.** - Le vertenze che insorgessero nell'Associazione verranno presentate alla Presidenza diocesana che le affronterà in spirito di carità, di comunione e di fraternità.

**Art. 49. Decadenza dal Consiglio diocesano e parrocchiale.** - 1. Per i casi di cessazione dagli incarichi di responsabilità e consultivi e i casi di incompatibilità, ineleggibilità, decadenza in relazione allo svolgimento di incarichi politici, si rinvia alle norme di cui agli articoli 11 e 12 del Regolamento nazionale di attuazione.

2. Il Consiglio diocesano, ove riscontri la cessazione delle condizioni che hanno determinato il decadere automatico dall'incarico di Consigliere diocesano di un socio in forza di candidatura ad un incarico politico (di cui al comma 4 dell'articolo 12 del Regolamento nazionale) con delibera motivata può cooptare detto socio all'incarico di Consigliere diocesano.

3. Un consigliere eletto che risulti assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive di Consiglio decade dall'incarico e gli subentra il primo dei non eletti della stessa lista. Lo stesso accade in caso di dimissioni scritte o di impedimento ad assolvere il mandato. Le dimissioni devono essere notificate sia al Consiglio di appartenenza sia alla Presidenza diocesana.

**Art. 50.. Modifica dell'Atto normativo.** - 1. Ogni eventuale modifica agli articoli del presente AND deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. L'efficacia delle eventuali modifiche sarà subordinata ad una valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare espressa dal Consiglio nazionale.

**Art. 51. Entrata in vigore dell'Atto Normativo Diocesano.** - 1. Il presente Atto Normativo, approvato dall'Assemblea in data ....., entra in vigore a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare espressa dal Consiglio nazionale.

2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Atto Normativo, si rinvia allo Statuto dell'Associazione nazionale ed al suo Regolamento di attuazione.